



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1420 del 08/07/2026

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNI 2026 -2027 -2028 - CUP G77H25001410001 - CIG BB01939550. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI FRESATURA, POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, FORNITURA E POSA DI EMULSIONE BITUMINOSA CAT OG3 IMPRESA EMILIANA ASFALTI SRL . CUP G77H25001410001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Determinazione Dirigenziale n. 488 del 25/05/2026 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 3.497.199,83 oltre € 1.667.800,17 per opzione contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 per un totale di 5.165.000,00 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/24 (c.d. correttivo appalti) col criterio del minor prezzo con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 19/05/2026 e successiva presa d'atto dell'aggiudicazione (determinazione del 1074 del 21/05/2026) al RTI CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile 70 C.F. e P. IVA 00674130356 (mandatario) con ZANIBONI SRL con sede in finale Emilia (MO) VIA Napoli 14 C.F./P.IVA 01645130368 (mandante) e GEOMAC SRL con sede in Mirandola (MO) via 2 Giugno 73 C.F./P.IVA 02066990363 (mandante) per un importo contrattuale netto di € 3.349.163,02 di cui € 3.247.302,84 per lavori e € 101.860,18 per oneri di sicurezza.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 22/06/2026 in via anticipata prima della stipula del contratto.

In data 03/07/2026 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 24103 di pari data a termini della quale l'impresa mandataria del raggruppamento CALCESTRUZZI CORRADINI SPA ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fresatura, posa di conglomerato bituminoso, fornitura e posa di emulsione bituminosa (relativamente all'annualità 2026) rientranti nella categoria prevalente OG3 all'impresa EMILIANA ASFALTI SRL con sede in VIA GRANDE, 770 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 01044110367 per un importo di € 250.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 7.500,00 per oneri relativi alla sicurezza (cap. 4853 pren. 1297/2026 del Peg 2026).

Accertato che l'impresa subappaltatrice risulta iscritta alla c.d. white list istituita dalla Prefettura di Modena nelle sezioni "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti" "confezionamento, fornitura e trasporto di terra calcestruzzo e bitume" "noli a freddo macchinari" "noli a caldo" e per gli ulteriori settori di cui all'ordinanza 91/2012 del Commissario delegato alla

ricostruzione post sisma nelle sezioni “demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile” “movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti” “noleggio con conducente di mezzi speciali” con provvedimento n. 80794/2022 valido fino al 22/09/2023 in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/24 si è impegnata ad affidare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a p.m.i ;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente all'impresa subappaltatrice consistente in:

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;

- contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010, la clausola n. 5 del “Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013 e clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 119 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n. 209/24;

- Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

- attestazione SOA

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Precisato:

- che la lettera invito ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;
- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale ovvero un differente contratto purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e giuridiche di quello applicato dall'appaltatore (sia nel caso di prestazioni relative alla categoria prevalente che scorporabile in misura almeno pari al 30% ai sensi dell'art.11 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n.209/24);

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,

- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;

- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dal capitolato speciale d'appalto e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49,90% della categoria prevalente OG3.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 1.568.555,31 pertanto detratto il presente subappalto di € 250.000,00 un importo di € 1.318.555,31 .

Si da atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n.36/2023 (cat. OG3 class.V), è iscritto alla C.C.I.A.A di Modena con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale agli atti dell'ente documento T. 662155161 del 06/07/2026 e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso su FVOE di Anac.

Si da atto che l'impresa subappaltatrice essendo in possesso di attestazione Soa (cat. OG3 class.V) non è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla c.d. patente a punti nei cantieri.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Daniele Gaudio Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti Area tecnica della Provincia di Modena ai sensi della determinazione n. 1366 del 30/06/2026 di riorganizzazione della struttura della suddetta Area e di modifica del R.U.P

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa mandataria del raggruppamento **CALCESTRUZZI CORRADINI SPA** con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile 70 C.F. e P. IVA 00674130356 a

subappaltare all'impresa **EMILIANA ASFALTI SRL** con sede in VIA GRANDE, 770 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 01044110367 i lavori di fresatura, posa di conglomerato bituminoso, fornitura e posa di emulsione bituminosa (relativamente all'annualità 2026) rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di 250.000,00 di cui € 7.500,00 per oneri relativi alla sicurezza;

- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_54443589 del 08/06/2026 valido fino al 06/10/2026;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice essendo in possesso di attestazione Soa (cat. OG3 class. V) non è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla c.d. patente a punti nei cantieri.
- 4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è una piccola impresa secondo la definizione dell'allegato I.1 art. 1 lettera o) del D.Lgs n. 36/2023 e delle Raccomandazioni n. 2003/361/CE pertanto è rispettato il principio di cui all'art. 119 comma 2 ultimo capoverso;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e come disposto dalla lettera d'invito il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 119 comma 12 il subappaltatore ha dichiarato di applicare ai propri dipendenti il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative cod. F012 equivalente per i contratti edili ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Allegato I.01 del D.Lgs n. 36/2023 a quello applicato dall'appaltatore (CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini cod. F018);
- 7) di dare atto che l'impresa subappaltatrice EMILIANA ASFALTI SRL risulta iscritta alla c.d. white list istituita dalla Prefettura di Modena nelle sezioni "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti" "confezionamento, fornitura e trasporto di terra calcestruzzo e bitume" "noli a freddo macchinari" "noli a caldo" e per gli ulteriori settori di cui all'ordinanza 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma nelle sezioni "demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" "movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti" "noleggio con conducente di mezzi speciali" con provvedimento n. 80794/2022 valido fino al 22/09/2023 in corso di aggiornamento;
- 8) di dare atto che il codice CIG è BB01939550 e il codice C.U.P. è G77H25001410001;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n.11-15-03 f. 1238 rif arch.1170;
- 10) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 1.318.555,31 come importo limite subappaltabile di contratto della categoria OG3;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CALCESTRUZZI CORRADINI, alla Ditta subappaltatrice EMILIANA ASFALTI SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;

- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)